


Publicato il 22/12/2020



N. 13923/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13164/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13164 del 2017, proposto da

Alessio Cuccaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Ronga, Valentina Mirabile, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Mirabile in Napoli, viale della Resistenza n. 221;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandra Rullo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. MIBACT-DG-OR, repertorio decreti n. 1329 del 3.10.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Marco Bignami

Considerato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato;

che il ricorrente ambisce ad un punteggio che lo collocherebbe al vertice della graduatoria;

che quindi è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono il ricorrente, ovvero dei primi 54 collocati in graduatoria;

che, stante l'elevato numero di tali persone, è opportuno autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 cpa, anche con pubblicazione presso il sito web del MIBACT recante l'indicazione nominativa dei notificati, gli estremi del ricorso e un sunto delle censure;

che si assegnano a tal fine al ricorrente giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

che, nel medesimo termine, il MIBACT depositerà una relazione sui fatti di causa, ove, in particolare, si specifichi perché al ricorrente non sia stato assegnato il punteggio dovuto per le pregresse attività lavorative presso la pubblica amministrazione, e si indichi, al contempo, a quali candidati tale punteggio sia stato riconosciuto e per quali specifiche attività lavorative

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

Ordina al ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Ordina al MIBACT di depositare una relazione sui fatti di causa, come in motivazione.

Fissa per la trattazione della causa l'udienza pubblica del 16 marzo 2021

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, con collegamento tenutosi da remoto ex art. 25 dl 137/20, con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO